



COMUNE DI VODO DI CADORE

Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni consiliari

Allegato alla delibera
Del Consiglio Comunale
N° 33 del 01/12/1992

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Regolamento, finalità.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990 n° 142, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario.

ART. 2 - Interpretazione del Regolamento

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo Parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 4 - Sede ed esposizione della bandiera.

Il Consiglio Comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata.

Il consiglio può riunirsi in sede diversa da quella abituale, per determinazione del Sindaco o su decisione del consiglio stesso.

Nell'ipotesi di cui al comma due, il sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO

ART. 5 - Presidenza delle adunanze.

Il Sindaco, per legge, è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco.

Le adunanze del Consiglio Comunale indette, secondo la legge e lo Statuto, per la convalida degli eletti e per l'elezione del Sindaco e della giunta, sono presiedute dal Consigliere anziano che viene individuato secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto.

ART. 6 - Presidente del consiglio.

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, né fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Il Presidente può espellere dall'aula sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione il Consigliere che, richiamato tre volte per violazioni del Regolamento, persista nella violazione, impedendo il regolare svolgimento della seduta.

ART. 7 - Composizione dei Gruppi Consiliari.

Tutti i Consiglieri Comunali devono appartenere ad un Gruppo Consiliare.

Entro tre giorni prima della prima seduta del Consiglio neo eletto, i singoli Consiglieri devono comunicare per iscritto al Segretario del Comune a quale gruppo intendono aderire.

I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, costituiscono un unico gruppo misto ad ogni effetto di legge o di Regolamento.

Per la costituzione di un Gruppo Consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri.

Il gruppo può essere formato anche da un solo Consigliere, qualora sia l'unico rappresentante eletto di lista, o alle elezioni abbia dichiarato di non riconoscersi nel Gruppo Consiliare originario, dopo che lo stesso abbia espresso voto contrario in un atto fondamentale proposto dalla maggioranza.

La richiesta di passaggio da un Gruppo Consiliare ad un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.

ART. 8 - Nomina dei Capigruppo.

Entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio neo eletto, i Gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario il nome del Capogruppo ed il suo eventuale sostituto.

In caso di mancata nomina il Capogruppo viene identificato nel Consigliere che, all'interno del Gruppo Consiliare, ha riportato il maggior numero di voti (voti di lista più preferenze).

Di tali nomine, di ogni relativo mutamento, così come di ogni variazione nelle composizioni dei Gruppi Consiliari, viene data comunicazione al Segretario ed al Sindaco in carica.

I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal presente Regolamento.

La comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale ai sensi dell'art. 45, comma tre, Legge 8 giugno 1990, n. 142, avviene mediante consegna ai Capigruppo di copia delle medesime contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

ART. 9 - Conferenza dei Capigruppo.

La conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio della funzione di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

La conferenza dei Capigruppo, costituita in Commissione Consiliare permanente, è composta da ciascun Capogruppo e dal Sindaco o suo delegato, che la presiede.

Il Segretario Comunale o suo delegato funge da Segretario della conferenza dei Capigruppo.

La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, prescindendo da qualsiasi formalità.

Ciascun Capogruppo può delegare un altro componente del Gruppo a rappresentarlo nella conferenza.

ART. 10 - locali e attrezzature a disposizione dei Gruppi Consiliari.

I Gruppi Consiliari possono avvalersi delle strutture e degli uffici dell'Ente ed in particolare:

a) richiedere l'uso di una sala per incontri di Gruppo Consiliare, compatibilmente con la disponibilità.

b) avvalersi, con le modalità definite dal Sindaco, di un ufficio comunale per la predisposizione di carteggi, relazioni, copie da presentare in Consiglio, in Gruppo o in Commissioni, per dattiloscivere interrogazioni, interpellanze, mozioni o altri atti da presentare al Sindaco, Assessori, Segretario o ai colleghi Consiglieri.

Degli eventuali danni arrecati alla struttura e alle attrezzature pubbliche durante le riunioni dei Gruppi Consiliari, risponderanno personalmente i Capigruppo.

ART. 11 - Commissioni consiliari.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio Comunale allo scopo di favorire il miglior esercizio delle proprie funzioni, provvede alla costituzione nel proprio seno delle Commissioni Consiliari consultive.

Le Commissioni Consiliari si suddividono in:

a) Commissioni permanenti, competenti, su convocazione del Presidente, ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'Ente, ciascuna per le materie ad essa affidate;

b) Commissioni temporanee e speciali, competenti limitatamente ad un esame specifico ed approfondito su questioni di carattere particolare e/o specifico.

ART. 12 - Nomina dei membri.

I membri delle Commissioni, nel numero di cinque, sono nominati con voto palese dal

Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Sindaco e della Giunta.

Fa eccezione la conferenza dei Capigruppo, per la quale non è necessaria la nomina, ed il cui numero dei componenti è correlato al numero dei Gruppi esistenti.

ART. 13 - Presidenza e convocazione delle Commissioni.

Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla medesima nel proprio seno con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti.

Ogni Commissione nomina, nella prima seduta, al proprio interno un Segretario che provvederà alla stesura dei verbali che dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Le Commissioni Consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente. Spetta quindi al Presidente della Commissione provvedere all'invio degli inviti di convocazione ai componenti la Commissione contenenti l'oggetto degli argomenti da trattare.

L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione indetta salvo i casi d'urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione, anche telefonica, ventiquattro ore prima. L'invito va pure inviato per conoscenza agli Assessori ed al Sindaco.

Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di parola ma senza diritto di voto, a meno che essi non siano membri della Commissione stessa o la presiedano.

Per rendere valide le riunioni delle Commissioni permanenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni medesime.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

I pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

ART. 14 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni consiliari.

Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali, ad eccezione della Conferenza dei Capigruppo, sono pubbliche nei casi in cui l'argomento rivesta particolare

interesse e non venga successivamente trattato in Consiglio Comunale o in successive sedute della Commissione.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Spetta al Presidente della Commissione stabilire, di volta in volta, se la seduta debba essere segreta o pubblica. In tale ultimo caso l'avviso deve essere, almeno ventiquattro ore prima, affisso all'albo pretorio.

ART. 15 Delega e dimissioni.

Il componente della Commissione che per giustificato motivo non può intervenire ad una seduta può delegare a sostituirlo un Consigliere del suo gruppo.

La delega può essere conferita prescindendo da qualsiasi formalità.

Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione, sono comunicate al Presidente e diventano irrevocabili con la nomina del successore.

ART. 16 - Commissioni consiliari permanenti.

Il Consiglio Comunale provvede, nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento, alla costituzione delle seguenti Commissioni permanenti:

1) Commissione detta CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, costituita dal Sindaco e da tutti i Capigruppo, con competenza:

a) Ad esaminare eventuali proposte di modifiche ed integrazione allo Statuto ed ai regolamenti

b) Ad esaminare soluzioni ai quesiti che dovessero presentarsi relativamente all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni regolamentari del consiglio.

c) a valutare la possibilità, prima della discussione in aula, di esaminare in sede di conferenza, le mozioni presentate dai Consiglieri e poste all'ordine del giorno, al fine di ricercare un accordo.

d) ad esaminare, su richiesta del Sindaco, eventuali altre questioni poste all'esame del Consiglio Comunale.

2) COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO, con competenza sulla gestione del territorio e sulle questioni

riguardanti l'urbanistica, composta da cinque membri di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.

3) COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, con competenza sulla programmazione economico-finanziaria composta da cinque membri di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.

E' fatta salva la possibilità di istituire in ogni tempo con apposita delibera del Consiglio Comunale, altre Commissioni permanenti o di modificare la composizione e le competenze di quelle esistenti.

ART. 17 - Audizioni Commissioni consiliari.

Alle Commissioni Consiliari possono essere invitati, per decisione del Presidente o della maggioranza dei componenti, i rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie, Forze Politiche, Sociali ed Economiche che sono interessati all'argomento, o cittadini di cui la Commissione decide di acquisire un preventivo parere sull'argomento oggetto di esame.

Nella Commissione Ambiente e Territorio sono, di norma, invitati limitatamente ai problemi riguardanti i territori di loro proprietà, i rappresentanti degli Istituti Regolieri legalmente riconosciuti.

ART. 18 - Commissioni speciali o temporanee.

Le Commissioni speciali sono formate da almeno cinque componenti di cui almeno un rappresentante delle minoranze. Nella relativa deliberazione di costituzione devono essere previsti:

- a) Lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione
- b) Il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione
- c) L'eventuale previsione di partecipazione ai lavori della Commissione di persone esterne al Consiglio, purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare, senza diritto di voto.
- d) Lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta

presentazione al Sindaco della relazione conclusiva.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLIO

ART. 19 - Convalida degli eletti e dimissioni.

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente Regolamento elettivo.

Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservazione delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Le dimissioni devono avvenire come da art. 40 dello Statuto comunale.

ART. 20 Sedute pubbliche.

Il pubblico presenza alle sedute del Consiglio Comunale nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo (verbale o tramite manifesti, striscioni o simili), approvazione o disapprovazione.

ART. 21 - Sedute segrete.

Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti sulle persone.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati da segreto.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice-Segretario e il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 22 - Interventi di terzi.

Per decisione del Presidente, o per decisione della Conferenza dei Capigruppo accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti o problemi inerenti all'ordine del giorno, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio.

ART. 23 - Intervento alle sedute.

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.

La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del Gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

Ogni Consigliere può chiedere con lettera diretta al Sindaco di essere congedato per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, con obbligo di fornire le motivazioni.

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto alla prima adunanza utile.

Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

ART. 24 - Decisioni del Presidente.

Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine e la disciplina delle sedute, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.

ART. 25 - Verifica del numero legale.

Per la validità del Consiglio Comunale è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della

seduta, il Presidente disporrà che si proceda a due o tre appelli a congrua distanza di tempo.

L'apertura della seduta deve avvenire entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

Se in prima convocazione non si è arrivati alla maggioranza legale, nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del consiglio, come da art. 12 dello Statuto. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

ART. 26 - Apertura della seduta.

Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza se presente, che nelle votazioni procedono allo spoglio dei voti ed all'accertamento del risultato.

ART. 27 - Uscita dei Consiglieri dall'aula.

I Consiglieri che si assentano, temporaneamente o definitivamente, dall'aula, devono darne comunicazione al Segretario perché ne prenda atto.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ART. 28 - Sessione e programmi dei lavori.

Sono sessioni ordinarie quelle la cui convocazione è fissata dal Sindaco, mentre sono sessioni straordinarie quelle richieste da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

ART. 29 - Convocazione.

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco, esclusi i casi di cui al successivo comma tre.

Nel caso di inadempienza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco.

La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco è disposta dal Consigliere anziano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto Comunale.

Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio in possesso dei requisiti indicati dall'art. 11, primo comma, dello Statuto comunale.

Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 30 - Avviso di convocazione.

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali di parteciparvi.

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

Nell'avviso deve essere altresì indicato se trattasi di prima o seconda convocazione e deve essere segnalato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale, è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio è convocato in via straordinaria quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, i quali devono inserire nell'ordine del giorno proposte di deliberazione oppure emendamenti alle deliberazioni già adottate dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno recano in calce il bollo del Comune e sono firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 31 - Avviso di convocazione, consegna, modalità.

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un Messo Comunale.

Il Messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.

La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo.

I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza Consiliare.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario, residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non sia avvenuta la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione si considera adempiuto, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

ART. 32 - Avviso di convocazione, consegna, termini.

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri entro il sesto giorno prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione per le adunanze straordinarie deve essere consegnato entro il terzo giorno prima di quello stabilito per la riunione.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 33 - Ordine del giorno.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai Consiglieri Comunali.

Per le proposte di deliberazione, mozioni, emendamenti, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli art. 58, 59, 62, 65, 67, 68 del presente Regolamento.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione

"seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 21.

Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

- a) proposte dell'autorità governativa o di controllo
- b) proposte del Sindaco
- c) proposte dei Consiglieri secondo l'ordine di presentazione specificando il Gruppo Consiliare o indicando il nome del Consigliere proponente.

Le materie da includere nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dopo le elezioni (da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti), sono stabilite dalla legge che ne definisce anche l'ordine di discussione.

Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, ad eccezione del caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione dei nuovi oggetti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

Il Sindaco su conforme parere di tutti i Capigruppo può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'albo almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.

ART. 34 - Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei sei giorni precedenti quello della riunione.

Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione con le stesse prescrizioni di cui al comma precedente.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo del Comune almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno debbono essere depositati nella segreteria del Comune a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza del consiglio.

Entro i termini previsti per la consegna ai comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi.

Viene inviata a cura della segreteria generale al difensore civico nominato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto comunale.

Copie degli avvisi di convocazione dell'ordine del giorno, vengono affissi nei locali pubblici situati nel territorio comunale.

Il Sindaco, per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli inseriti nell'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

TITOLO V INIZIATIVA, ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

ART. 35 - Iniziativa delle proposte di deliberazione.

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta ai soggetti indicati dallo Statuto.

I Consiglieri e il Comitato Promotore della proposta di iniziativa popolare hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune in ordine agli aspetti di legittimità e contabili della proposta, facendone richiesta scritta al Segretario.

Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi, i progetti sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale.

ART. 36 - Espressione dei pareri delle Commissioni consiliari.

Le Commissioni consiliari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione della proposta assegnata dalla giunta al loro esame, salvo che il Sindaco non assegni un termine maggiore o, in caso di urgenza, un termine minore.

Entro il termine di cui al primo comma la Commissione può richiedere il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra Commissione.

Trascorso il termine di cui al primo comma il Consiglio Comunale può prescindere dal parere.

ART. 37 - Svolgimento della seduta.

Il Presidente può, con proposta motivata, chiedere al Consiglio che l'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.

La modifica dell'ordine di discussione può essere richiesta, motivandola, anche da tre Consiglieri o da un Capogruppo. In questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. La richiesta è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.

ART. 38 - Dibattiti a carattere non deliberativo.

Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazioni.

Il dibattito può essere richiesto da ciascun Consigliere all'inizio della seduta.

Il Consiglio decide, sentito il proponente e i Consiglieri che si oppongono alla proposta, per alzata di mano.

Ogni Consigliere può intervenire per ogni punto trattato al massimo due volte.

ART. 39 - Presentazione delle proposte.

Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate in Consiglio.

Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o dall'Assessore competente che esprime

l'avviso della giunta sulla questione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 22.

Il testo in discussione è quello presentato dal proponente.

Tuttavia qualora una Commissione Consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

ART. 40 - Interventi del Presidente.

La discussione è diretta dal Presidente, il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

Il Presidente può parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, limitandosi a fornire chiarimenti di fatto o per debito di ufficio.

ART. 41 - Modalità degli interventi.

I Consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi sempre al Consiglio.

Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione.

Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola né è permesso interrompere l'oratore.

ART. 42 - Fatto personale.

Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione e con voto palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di atti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri, di

cui uno della minoranza che indagli e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto della conclusione della Commissione senza votazioni.

ART. 43 - Mozione d'ordine.

La mozione d'ordine è il richiamo alla legge, allo Statuto o al Regolamento ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione.

Può essere presentata da ciascun Consigliere e sulla sua ammissibilità si pronuncia il Consiglio.

ART. 44 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva.

La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.

Domande sospensive possono essere presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito.

Sulle domande e proposte di cui al primo e secondo comma, decide il Consiglio senza discussione.

ART. 45 - Sospensione della seduta.

I Consiglieri possono proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente e sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

ART. 46 - Chiusura della discussione.

Quando è esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART. 47 - Mancanza del numero legale.

Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario per rendere valida la votazione stessa, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia

ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta, in caso opposto, la dichiara sciolta.

ART. 48 - Dichiarazioni di voto e repliche.

Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola per semplice dichiarazione di voto.

Essa consiste nell'espressione, fatta dai rappresentanti dei Gruppi Consiliari o individualmente dai Consiglieri che lo ritengono, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione appena conclusasi.

Dopo di che il Presidente mette in votazione la proposta.

Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

ART. 49 - Ordine delle votazioni.

L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la questione pregiudiziale
- b) la questione sospensiva
- c) la richiesta di votazione per parti
- d) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi e infine per quelli aggiuntivi
- e) la proposta principale.

E' facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

E' altresì facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.

ART. 50 - Votazioni e validità delle deliberazioni.

Ogni proposta richiede una distinta votazione.

Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 54.

Le deliberazioni sono valide qualora ottengano la maggioranza dei Consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione.

Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

Qualora il Presidente ritenga che una votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

ART. 51 - Obbligo di astensione.

I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dall'art. 279 del T.U. 1934.

Il precedente comma si applica anche al Segretario e al vice Segretario che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione dal Consigliere anziano o da un Consigliere scelto dal Presidente.

ART. 52 - Votazioni per parti e voto bloccato.

La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente prima della votazione e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.

La richiesta di cui al precedente comma può essere formulata altresì da tre Consiglieri e su essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.

Qualora la Giunta lo richieda prima della votazione, su una proposta di deliberazione si vota con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la giunta abbia dichiarato di accogliere.

Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

ART. 53 - Votazioni palesi.

Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Quando non sia diversamente stabilito, le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene per appello nominale.

Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dalla stessa si astengono sia in modo dichiarato che per mero comportamento

negativo non esprimendo alcun voto, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

ART. 54 - Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone.

Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, tranne quando si tratti di approvare graduatorie o comunque scelte prive di discrezionalità.

Nell'ipotesi del comma uno ciascun Consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.

Le votazioni segrete avvengono per schede.

Nelle votazioni segrete si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, per cui coloro che intendessero astenersi nelle votazioni segrete, non possono limitarsi a votare scheda bianca, bensì devono dichiarare la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a ricoprire i posti previsti.

Le candidature sono sempre proposte dai Capigruppo.

Nelle elezioni di persone la votazione avviene con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere arrotondato all'unità inferiore, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora sia prevista una riserva di posti per le minoranze e nella votazione non siano riusciti eletti rappresentanti delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, coloro che, fra i nominativi proposti dalle minoranze, hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

ART. 55 - Esito delle votazioni.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il

numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

ART. 56 - Assistenza alle sedute.

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, con il compito di stendere, coadiuvato eventualmente da impiegati, il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vice-Segretario.

Nel caso in cui il Segretario che assiste alla seduta debba astenersi in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce il Consigliere anziano od altro Consigliere scelto dal Presidente.

ART. 57 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali.

Delle sedute pubbliche è steso processo verbale dei punti principali della discussione e le singole deliberazioni adottate.

Se un Consigliere richiede che sia fatta esplicita menzione nel verbale della seduta di proprie particolari dichiarazioni o sui motivi del suo voto, seduta stante ne detta sintetico enunciato o lo riassume per iscritto e lo consegna al Segretario.

Il processo verbale della seduta è sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la sede dei gruppi il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Comunale.

I processi verbali delle sedute sono dati per letti nella prima seduta utile successiva.

Se sul verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso si dà per approvato senza votazione.

Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.

Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più di uno e a uno o più Consiglieri in senso contrario, indi il Consiglio vota, dopo di che il Presidente

proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.

Durante gli interventi di cui al precedente comma non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.

Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta, riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

I verbali dell'ultima seduta di un consiglio non più in carica, sono comunicati ai Consiglieri mediante deposito presso la segreteria comunale e comunicazione a ciascun Consigliere dell'avvenuto deposito.

Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun Consigliere intervenuto può depositare eventuali rettifiche, essi sono approvati dalla giunta che, se del caso, può sentire i Consiglieri che chiedono la rettifica.

TITOLO VI INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI

ART. 58 - Diritto di iniziativa.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti.

Le proposte di deliberazione devono necessariamente riguardare materie di competenza del Consiglio Comunale, come stabilito dalla legge e dallo Statuto.

I Consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere rivolte anche agli Assessori Comunali, purché la materia su cui si interroga o interpella sia di loro competenza.

ART. 59 - Interrogazioni.

L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta Comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze, e se la giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune salvo diversa richiesta ai sensi del successivo comma cinque.

Esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile non ancora indetta.

Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione previsto dall'avviso di convocazione.

Il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono subito tranne i casi in cui si dichiara di dover differire la risposta per l'acquisizione di ulteriori nuovi elementi, impegnandosi, in quest'ultimo caso, a rispondere nella seduta successiva.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari.

Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e né da diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari.

In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro venti giorni da quello di presentazione.

ART. 60 - Risposta scritta alle interrogazioni.

Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere deve dichiarare se intende avere la risposta in aula ovvero scritta.

In quest'ultimo caso, il Sindaco o l'Assessore delegato dà la risposta scritta che deve essere a disposizione dell'interrogante presso l'ufficio di segreteria entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'interrogazione.

Può altresì richiedere che la risposta venga data in Commissione.

Le risposte in aula devono essere verbalizzate.

ART. 61 - Replica alle risposte scritte.

Le risposte del Sindaco o degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dare luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta, e nel caso di insoddisfazione deve motivarne le ragioni.

Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

ART. 62 - Interpellanze.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.

Le interpellanze sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale nell'apposito elenco con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.

ART. 63 - Modalità della trattazione delle interpellanze.

L'interpellante, o uno dei firmatari nel caso che i proponenti siano più di uno, ha facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza.

La risposta del Sindaco può dar luogo ad una replica dell'interpellante incaricato di esporre.

Qualora gli interpellanti non siano soddisfatti della risposta, possono presentare una mozione sull'oggetto secondo le modalità del presente Regolamento in materia.

ART. 64 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.

Alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute prima che l'ordine del giorno relativo alla seduta del consiglio sia stato diramato, è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.

Qualora le interrogazioni e le interpellanze siano pervenute dopo la diramazione dell'ordine del giorno di cui al comma precedente, ed almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta consiliare, le risposte devono comunque

essere date, salvo quanto previsto dall'art. 66 e nei successivi commi tre e quattro.

Qualora l'interrogante o l'interpellante siano assenti ingiustificati, l'interrogazione o interpellanza viene dichiarata decaduta.

Quando esse siano state sottoscritte da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.

Il Sindaco o l'Assessore delegato possono sempre dichiarare di non rispondere o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.

ART. 65 - Mozioni.

La mozione diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.

Le mozioni possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai singoli Assessori e dai Consiglieri riuniti in gruppo o singolarmente.

Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva, purché pervenute prima che l'ordine del giorno sia stato diramato, specificando il Gruppo Consiliare o il Consigliere promotore.

Le mozioni presentate da uno o più Consiglieri devono essere consegnate per scritto al Sindaco e sottoscritte dal promotore.

ART. 66 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, ovvero contrario alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione straordinaria del Consiglio, salvo che per la mozione di sfiducia costruttiva regolata dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 67 - Proposte di deliberazione.

Le proposte di deliberazione, formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Gruppo Consiliare o dal Consigliere proponente, sono

inviata al Sindaco il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e ne informa la giunta.

Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Gruppo o al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicandone il proponente.

ART. 68 - Emendamenti.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti di particolare entità sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza.

Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta.

Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della

delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno.

Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la delibera viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 69 - Presentazione documento programmatico.

Il documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo di Consiglieri assegnati al Comune, è depositato presso la segreteria del Comune, che vi apporrà il numero progressivo di presentazione, vincolante ai fini dell'esame e votazione in Consiglio Comunale nel caso in cui siano presentati più documenti.

La presentazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della seduta in cui è prevista l'elezione del Sindaco e della giunta.

Il documento programmatico contiene:

a) L'ordine di presentazione degli Assessori, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, determina la carica di Vice-Sindaco e di Assessore anziano

b) l'indicazione, anche in sintesi, del programma che si intende attuare.

I Consiglieri proposti alla carica possono sottoscrivere il documento programmatico presentato.

Qualora i documenti programmatici siano più di uno essi sono discussi in una stessa seduta, secondo l'ordine di presentazione.

ART. 70 - Richiesta di convocazione del Consiglio.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto

comma dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 71 - Esame conto consuntivo.

Il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, organizza il dibattito sulle relazioni inerenti il conto consuntivo e individua i soggetti ammessi ad illustrarle direttamente al Consiglio.

In ogni caso le relazioni sono allegate al conto consuntivo depositato alla segreteria comunale.

ART. 72 - Esame esito referendum.

La discussione sull'esito dei referendum consultivi, avviene sulla base di una relazione predisposta dalla Giunta ed è organizzata secondo le modalità stabilite dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 73 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 - Regolamento, finalità
- ART 2 - Interpretazioni del regolamento
- ART 3 - Durata in carica del consiglio
- ART 4 - Sede ed esposizione della bandiera

TITOLO II - ORGANI DEL CONSIGLIO

- ART 5 - Presidenza delle adunanze
- ART 6 - Presidente del Consiglio
- ART 7 - Composizione dei Gruppi Consiliari
- ART 8 - Nomina dei Capigruppo
- ART 9 - Conferenza dei Capigruppo
- ART 10 - Locali ed attrezzature a disposizione dei Gruppi Consiliari
- ART 11 - Commissioni consiliari
- ART 12 - Nomina dei membri
- ART 13 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
- ART 14 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni consiliari
- ART 15 - Delega e dimissioni
- ART 16 - Commissioni consiliari permanenti
- ART 17 - Audizioni Commissioni consiliari
- ART 18 - Commissioni speciali o temporanee

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- ART 19 - Convalida degli eletti e dimissioni
- ART 20 - Sedute pubbliche
- ART 21 - Sedute segrete
- ART 22 - Interventi di terzi
- ART 23 - Intervento alle sedute
- ART 24 - Decisioni del Presidente
- ART 25 - Verifica del numero legale
- ART 26 - Apertura della seduta
- ART 27 - Uscita dei consiglieri dall'aula

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

- ART 28 - Sessione e programmi dei lavori
- ART 29 - Convocazione
- ART 30 - Avviso di convocazione
- ART 31 - Avviso di convocazione, consegna, modo
- ART 32 - Avviso di convocazione, consegna, termini
- ART 33 - Ordine del giorno
- ART 34 - Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione

TITOLO V - INIZIATIVA, ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

- ART 35 - Iniziativa delle proposte di deliberazione
- ART 36 - Espressione dei pareri delle Commissioni consiliari
- ART 37 - Svolgimento della seduta
- ART 38 - Dibattiti a carattere non deliberativo
- ART 39 - Presentazione delle proposte
- ART 40 - Interventi del Presidente
- ART 41 - Modalità degli interventi
- ART 42 - Fatto personale
- ART 43 - Mozione d'ordine
- ART 44 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva
- ART 45 - Sospensione della seduta

ART 46 - Chiusura della discussione

ART 47 - Mancanza del numero legale

ART 48 - Dichiarazioni di voto e repliche

ART 49 - Ordine delle votazioni

ART 50 - Validità delle deliberazioni

ART 51 - obbligo di astensione

ART 52 - Votazioni per parti e voto bloccato

ART 53 - Votazioni palesi

ART 54 - Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone

ART 55 - Esito delle votazioni

ART 56 - Assistenza alle sedute

ART 57 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali

TITOLO VI - INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI

ART 58 - Diritto di iniziativa

ART 59 - Interrogazioni

ART 60 - Risposta scritta alle interrogazioni

ART 61 - Replica alle risposte scritte

ART 62 - Interpellanze

ART 63 - Modalità della trattazione delle interpellanze

ART 64 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

ART 65 - Mozioni

ART 66 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART 67 - Proposte di deliberazione

ART 68 - Emendamenti

ART 69 - Presentazione documento programmatico

ART 70 - Richiesta di convocazione del Consiglio

ART 71 - Esame conto consuntivo

ART 72 - Esame esito referendum

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 73 - Entrata in vigore